

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA**

### **INDICE**

- Articolo 1 *(Natura e finalità del regolamento)*
- Articolo 2 *(Piattaforma di voto online)*
- Articolo 3 *(Modalità di voto)*
- Articolo 4 *(Seggio virtuale)*
- Articolo 5 *(Commissione elettorale)*
- Articolo 6 *(Operazioni di voto)*
- Articolo 7 *(Operazioni di scrutinio)*
- Articolo 8 *(Aggiornamento e modifiche del regolamento)*
- Articolo 9 *(Norma finale)*

#### Articolo 1

##### *(Natura e finalità del regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni degli organi elettivi della Società Italiana di Cardiologia Interventistica in modalità telematica mediante l'utilizzo di una piattaforma di voto online.
2. Gli organi e le strutture elettorali per la gestione delle elezioni sono individuate nel provvedimento di convocazione dell'Assemblea dei soci.

#### Articolo 2

##### *(Piattaforma di voto online)*

1. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica consentono e garantiscono:
  - a) che il voto sia personale, libero e segreto;
  - b) l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
  - c) adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
  - d) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
  - e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile.
2. La piattaforma di cui al precedente comma 1 consente di procedere anche alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.
3. Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni, comprese quelle di presentazione delle candidature e di voto, sono pubblicate nella pagina "Speciale Elezioni" sul sito [www.gise.it](http://www.gise.it).

#### Articolo 3

##### *(Modalità di voto)*

Le operazioni di voto, secondo quanto stabilito dal provvedimento di convocazione dell'Assemblea dei soci, possono svolgersi tramite votazione elettronica da remoto mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone);

#### Articolo 4

##### *(Seggio Virtuale)*

Tutte le funzioni di seggio elettorale sono svolte in maniera virtuale dal provider individuato ed indicato nel provvedimento di convocazione dell'Assemblea dei soci, tra cui:

1. determinare il numero totale degli elettori aventi diritto per ogni votazione;
2. provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti;
3. determinare, se previsto, il quorum per la validità della votazione;
4. verificare il raggiungimento dell'eventuale quorum per la validità della votazione;

#### Articolo 5

##### *(Commissione elettorale)*

1. In sede di votazione si provvederà alla nomina di una Commissione elettorale, composta da 3 membri oltre ad un Presidente - tutti designati dal Consiglio Direttivo prima dell'inizio delle votazioni, le cui funzioni – tra le altre – sono:
  - a) determinare la regolarità delle candidature presentate;
  - b) sovrintendere alle operazioni di voto;
  - c) rilevare le eventuali situazioni di incompatibilità od irregolarità, ivi incluse le ipotesi di mancato pagamento della quota associativa.

Articolo 6  
*(Operazioni di voto)*

1. Prima dell'avvio della votazione, l'Associazione comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.
2. All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.
3. L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.
4. In seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.
5. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.
6. La Commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.

Articolo 7  
*(Operazioni di scrutinio)*

1. Al termine delle operazioni di voto il gestore della piattaforma online provvede a fornire alla Commissione elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema Verificato il raggiungimento del quorum laddove previsto, procede con la collazione dei dati e il computo dei voti.
2. Concluse le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale provvede alla redazione e sottoscrizione del verbale dei risultati delle elezioni ed alla sua pubblicazione sul sito [www.gise.it](http://www.gise.it).

Articolo 8  
*(Aggiornamento e modifiche del regolamento)*

1. Il presente regolamento, trattandosi esclusivamente di procedure operative e tecniche, è adottato, aggiornato e modificato, anche sulla base delle caratteristiche della piattaforma online individuata, con provvedimento del Consiglio Direttivo.

Articolo 9  
*(Norma finale)*

1. Per quanto non strettamente connesso alle modalità telematiche di svolgimento delle votazioni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari in materia.